



AREA SERVIZI GENERALI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art.106 e all'art.116 del codice civile
- 2 - La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita

Articolo 2 - Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario comunale. Possono celebrare i matrimoni uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Articolo 3 - Luogo della celebrazione

I matrimoni vengono celebrati, pubblicamente nel Palazzo Comunale e più precisamente

- Nell'ufficio del Sindaco
- Nel locale adibito a Sala Consiliare
- Nella Sala multimediale "Santa Maria Maddalena"

L'uso della sala Consiliare da parte dell'Amministrazione Comunale è prioritario rispetto ad ogni altro. Per la celebrazione dei matrimoni sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Articolo 4 - Orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari

- dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00

(la celebrazione pomeridiana è esclusa nei mesi di luglio e agosto, salvo eccezione autorizzata dal Sindaco)

La celebrazione richiesta in orari diversi, comunque feriali, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale

Articolo 5 - Modalità di utilizzo dei locali di cui all'art.3

- Qualora gli interessati richiedano la celebrazione nel locale adibito ad Ufficio del Sindaco, tale locale sarà concesso, senza alcun onere economico e senza rimuovere gli arredi e le strumentazioni presenti nell'ufficio del Sindaco

- Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nel locale adibito a Sala Consiliare o nella Sala "Santa Maria Maddalena" la relativa concessione, nelle date indicate, è in ogni caso subordinata alle esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione Comunale e previo rispetto delle seguenti modalità:

- a) corresponsione delle tariffe specificate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento e sarà aggiornato con deliberazione della Giunta comunale.
- b) alle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano senza rimuovere arredi o strumenti presenti nelle sale e devono essere usate dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno agli impianti, arredi ed attrezzature
- c) le sale vengono concesse prive di qualsiasi addobbo finalizzato alla celebrazione del matrimonio: Gli sposi possono addobbare le sale con fiori od altro, purchè le attrezzature utilizzate siano facilmente rimovibili e non compromettano l'integrità delle sale e degli arredi. Al termine della cerimonia, a cura degli interessati, andranno rimossi tutti gli addobbi, i fiori e quanti'altro utilizzato per abbellire le sale che dovranno essere quindi restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse.

Art. 6 – Organizzazione del servizio

L'ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione è l'Ufficio di Stato Civile.

La richiesta relativa all'utilizzo delle "Sala Consiliare" e della sala "Santa Maria Maddalena" deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato civile del Comune di San Gemini da parte dei nubendi redatta su apposito modulo (allegato B) almeno 30 giorni lavorativi prima della data richiesta per la celebrazione indicando il giorno, l'ora ed il luogo prescelto. Acquisita la disponibilità del luogo, i richiedenti provvederanno al pagamento dell'importo corrispondente che dovrà essere effettuato almeno 20 giorni prima tramite versamento sul c/c postale n. 10439057 intestato a Comune di San Gemini "Servizio Tesoreria".

La ricevuta sarà consegnata in copia al responsabile dell'ufficio di Stato civile che darà, in coordinamento con l'Area Tecnico-manutentiva, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 7 – norme di comportamento

Per evidenti ragioni di decoro e di sicurezza delle sale è vietato gettare riso, confetti od altro all'interno delle strutture comunali.

Art. 8 – casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile
- il DPR 3 novembre 2000 n. 396
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- lo Statuto Comunale

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.